

# CASSAFORENSE

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense



## CASSA FORENSE

*Conoscerla in breve*





*A cura della **Commissione Formazione**  
di Cassa Forense:*

Avv. **Barilli Cecilia**

Avv. **Cecchin Pietro Paolo** - Coordinatore

Avv. **Facchetti Eleonora** - Segretario

Avv. **Giacchetti Carlo**

Avv. **Maione Agostino**

Avv. **Nardelli Nicola**

Avv. **Notari Francesco**

Avv. **Spada Giuseppe**

Avv. **Tafuri Antonio**

*Aggiornata al 1 ottobre 2015*

*Foto di copertina: La Limonaia di Villa Carmignani  
a Collesalveti – Livorno (proprietà Cassa Forense)*



*Conoscerla in breve*

INDICE

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| I numeri                                  | pag. 4  |
| Iscrizione                                | pag. 5  |
| Comunicazione obbligatoria                | pag. 6  |
| Contributi                                | pag. 7  |
| Prestazioni previdenziali                 | pag. 10 |
| Riscatto, ricongiunzione e totalizzazione | pag. 20 |
| Trattamenti assistenziali                 | pag. 23 |
| Tutela della maternità                    | pag. 24 |
| Convenzioni                               | pag. 25 |
| Sito Web e Information Center             | pag. 26 |
| Informazione e News                       | pag. 27 |
| Domande frequenti - FAQ                   | pag. 28 |



## CHI SIAMO

Cassa Forense, nata nel 1952 come Ente Pubblico, dal 1995 trasformata in Fondazione di diritto privato, gestisce in via autonoma ed eroga previdenza ed assistenza agli Avvocati senza ricevere alcun contributo da parte dello Stato.

## GLI ORGANI

Organi della Cassa sono il Presidente, coadiuvato da due Vice Presidenti di cui uno Vicario, il Comitato dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione, la Giunta Esecutiva e il Collegio dei Sindaci.

Il Direttore Generale è a capo della struttura organizzativa, suddivisa in un'Area istituzionale e in un'Area patrimonio, per un totale di n. 278 dipendenti.

Al 31 dicembre 2014:

## I NUMERI

**Iscritti alla Cassa: 223.842**

(di cui donne 47,1% uomini 52,9%)

**Iscritti agli Albi: 234.287**

**Reddito medio del 2013\*:**

**€ 38.627,00** (donne € 22.247,00 uomini € 53.389,00)

**Pensioni erogate:**

(di vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità, contributive, reversibilità e indirette) **n. 27.067**

(donne n. 11.368 uomini n. 15.699)

**Importo medio lordo pensioni erogate € 26.900,00** (donne € 17.620,00 uomini € 33.620,00)

\* Il reddito medio Irpef dell'anno 2013 degli iscritti alla Cassa è comprensivo di coloro che sono stati iscritti in virtù dell'art. 9 della L. n. 247/2012



### ISCRIZIONE ALLA CASSA

L'art 21 della nuova Legge Professionale, n. 247/2012, al comma 8, ha previsto: *“l’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense”* e al comma 9 ha stabilito l’obbligatorietà per Cassa Forense di dotarsi di un nuovo regolamento per l’iscrizione.

Il Regolamento di attuazione dell’art. 21, adottato dal Comitato dei Delegati di Cassa Forense, la cui approvazione ministeriale è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2014, in conformità alle citate norme, dispone che tutti gli avvocati iscritti agli albi siano obbligati all’iscrizione alla Cassa.

**Non occorre presentare nessuna domanda di iscrizione, provvede la Cassa, dandone comunicazione al professionista.**

L’iscrizione è invece facoltativa per tutti gli iscritti al registro dei praticanti avvocati (abilitati al patrocinio e non).

Il Regolamento stabilisce una serie di agevolazioni in favore dei neo iscritti.

In precedenza l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa era subordinata al raggiungimento di parametri reddituali, in carenza dei quali sussisteva, però, l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps.



## COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

### LA RETRODATAZIONE

Gli iscritti agli Albi possono, al momento dell'iscrizione alla Cassa, entro 6 mesi, fare domanda di **retrodatazione** per gli anni di praticantato ( per un massimo di 5 ).

*Norma transitoria:* gli iscritti a un Albo ma non alla Cassa al 21 agosto 2014 possono chiedere la retrodatazione anche per il primo triennio di iscrizione agli albi e per l'anno 2013.

### ULTRA QUARANTENNI

Gli **iscritti agli Albi** che al momento dell'iscrizione alla Cassa hanno compiuto il **40° anno di età**, possono, mediante apposita istanza da inviare entro 6 mesi dall'iscrizione, con il pagamento della speciale contribuzione prevista dalle norme, ottenere che l'iscrizione si consideri avvenuta in data anteriore al 40 anno, ciò ai soli fini delle pensioni di inabilità, invalidità ed indiretta (fermi restando gli altri requisiti previsti dalle norme per la maturazione del diritto a tali prestazioni) e per completare l'anzianità minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia.

### LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

Tutti gli avvocati iscritti agli albi professionali e i praticanti iscritti alla Cassa sono tenuti a inviare all'Ente, in via telematica, la comunicazione obbligatoria dei redditi, **“il modello 5”**, entro il *30 settembre di ogni anno* per il tramite del sito internet [www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it) indicando il *reddito professionale Irpef netto ed il volume d'affari IVA*, denunciati con modello Unico relativo all'anno antecedente.

Le associazioni professionali devono altresì inviare il mod. 5 bis nel medesimo termine.

Il mancato o tardivo invio del mod. 5 comporta l'applicazione di sanzioni.



## CONTRIBUTI

Tutti gli iscritti alla Cassa devono corrispondere:

### IL CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il **Contributo soggettivo**, attualmente fissato nella misura del 14% sul reddito netto professionale dichiarato ai fini Irpef entro il tetto reddituale annualmente stabilito (€ 97.850,00 per l'anno 2015). Sul reddito eccedente il tetto è dovuta la percentuale del 3% a titolo di solidarietà.

E' comunque dovuto un contributo minimo. Tale contributo, per l'anno 2015, è pari a € 2.810,00, ridotto alla metà (€ 1.405,00) per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa. Particolari agevolazioni, nelle modalità di pagamento, sono previste dall'art. 9 del nuovo Regolamento ex art. 21 L. 247/2012, nei primi 8 anni di iscrizione alla Cassa.

### IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il **Contributo integrativo**, nella misura del 4% del volume d'affari Iva, ripetibile nei confronti del cliente.

E' comunque dovuto un contributo minimo (€ 710,00 per il 2015). Particolari agevolazioni nella misura del contributo integrativo sono previste dall'art. 7 del Regolamento ex art. 21, L. 247/2012, nei primi 9 anni di iscrizione alla Cassa e nel periodo di praticantato.

Il pagamento degli importi eccedenti i contributi minimi viene eseguito in autoliquidazione entro i termini di scadenza del 31 luglio e del 31 dicembre dell'anno successivo.

### LA CONTRIBUZIONE DEI PENSIONATI

I pensionati di vecchiaia che proseguono l'esercizio della professione non sono tenuti al pagamento dei contributi minimi dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione dovendo, comunque, corrispondere il contributo integrativo nella misura del 4% sull'effettivo volume di affari prodotto, il contributo di maternità e il contributo soggettivo nella misura ridotta del 7%, quest'ultimo, a partire dall'anno solare successivo la maturazione dell'ultimo supplemento.

### IL CONTRIBUTO DI MATERNITA'

Il **Contributo di maternità**, nella misura di € 131,00 per l'anno 2015, riscosso a mezzo M.Av. unitamente ai contributi minimi, anche se già pensionati.

### IL CONTRIBUTO SOGGETTIVO MODULARE

Gli iscritti alla Cassa, se non pensionati di vecchiaia, possono volontariamente, versare il **contributo soggettivo modulare** per finanziare una quota aggiuntiva di pensione. Tale contributo può essere versato in sede di autoliquidazione, con rata unica 31 dicembre, nella misura percentuale compresa fra l'1 e il 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef entro il tetto reddituale.



**AGEVOLAZIONI  
PER I NEO ISCRITTI**

- **Contributo soggettivo minimo** ridotto alla metà per i primi sei anni qualora l'iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno di età\*.

- **Contributo integrativo minimo** non dovuto per il periodo di praticantato nonché per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all'Albo\*.

- **Contributo integrativo minimo** ridotto alla metà per i successivi quattro anni, qualora l'iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno di età\*.

**\* Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore del Regolamento (21 agosto 2014) risultavano iscritti ad un albo forense ma non alla Cassa, le agevolazioni di cui sopra si applicano senza tenere conto dei limiti di età previsti.**

A prescindere dall'età anagrafica del professionista, per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa, il **contributo minimo soggettivo** verrà riscosso per metà a mezzo M.Av. nell'anno di competenza (con riconoscimento di 6 mesi di anzianità contributiva) e per la metà residua in autoliquidazione, nell'anno successivo, qualora il reddito professionale prodotto sia pari o superiore a € 10.300,00 ovvero entro l'ottavo anno di iscrizione alla Cassa, su base volontaria, in caso di reddito professionale inferiore a € 10.300,00.





### REDDITI INFERIORI AI PARAMETRI

**Redditi inferiori ai parametri:** per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa anche non consecutivi i professionisti con redditi ai fini Irpef inferiori ad € 10.300,00 (per l'anno 2014) possono versare il contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto.

A chi si avvale della facoltà del pagamento ridotto sarà riconosciuto un periodo di contribuzione di sei mesi in luogo dell'intera annualità ai fini dell'anzianità contributiva, ferma la possibilità, nello stesso arco temporale dei primi otto anni, di integrare il versamento su base volontaria fino all'importo stabilito. In tal caso l'annualità contributiva verrà riconosciuta integralmente.

Resta comunque garantita la copertura assistenziale per l'intero anno solare anche in caso di pagamento ridotto.

### ESONERI TEMPORANEI

Nei casi particolari previsti dal comma 7 dell'art. 21 della L. n. 247/2012, si può chiedere, per un solo anno, nell'arco dell'intero periodo di iscrizione alla Cassa, **l'esonero dal versamento dei contributi minimi** (fermo restando il contributo percentuale sul reddito e volume d'affari prodotti) conservando la validità dell'intero anno di contribuzione ai fini pensionistici. Tale limite è aumentato **fino a tre anni solo in caso di più maternità o adozioni.**



**LE PRESTAZIONI  
PREVIDENZIALI**

La Cassa eroga le seguenti prestazioni previdenziali:

- Pensione di vecchiaia retributiva
- Pensione di vecchiaia retributiva anticipata
- Pensione di vecchiaia contributiva
- Pensione anzianità
- Pensione di inabilità
- Pensione di invalidità
- Pensione indiretta
- Pensione di reversibilità



**PENSIONE  
DI VECCHIAIA  
RETRIBUTIVA**

I requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia sono gradualmente aumentati da 65 a 70 anni di età e da 30 a 35 anni di anzianità di iscrizione.

A regime (dal 2021) sarà necessario il concorso dei due requisiti, contributivo e di età: **35 anni di contributi e 70 anni di età.**

| Anno di pensionamento | Età minima | Anzianità minima |
|-----------------------|------------|------------------|
| 2010                  | 65         | 30               |
| 2011 – 2013           | 66         | 31               |
| 2014 – 2016           | 67         | 32               |
| 2017 – 2018           | 68         | 33               |
| 2019 – 2020           | 69         | 34               |
| 2021                  | 70         | 35               |



**PENSIONE  
DI VECCHIAIA  
RETRIBUTIVA  
ANTICIPATA**

L'iscritto che abbia maturato il requisito minimo contributivo previsto e abbia compiuto il 65° anno di età può in un qualsiasi momento tra il 65° e il 70° anno di età (dal 2021) chiedere la pensione di vecchiaia retributiva anticipata.

In tal caso l'importo della pensione (calcolata col metodo retributivo) verrà ridotto dello 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto al requisito minimo di età e anzianità previsto.

La riduzione sarà permanente.

In presenza di almeno 40 anni di iscrizione e contribuzione, compiuti almeno i 65 anni, sulla pensione anticipata non è prevista alcuna riduzione.



PENSIONE  
DI VECCHIAIA  
CONTRIBUTIVA

Coloro che abbiano raggiunto il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia come da tabella sopra riportata e non abbiano maturato l'anzianità prevista dall'art. 2 del Reg.to delle Prestazioni ma abbiano **più di 5 anni** di effettiva iscrizione e contribuzione, possono chiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia **contributiva** calcolata con il metodo di cui alla Legge n. 335/95.

Non può essere richiesta la pensione di vecchiaia contributiva da coloro che si sono avvalsi degli istituti della ricongiunzione in uscita o della totalizzazione presso altri enti previdenziali.

La pensione contributiva, decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda. Essa è reversibile come quella retributiva.



## *PRESTAZIONI PREVIDENZIALI*

### **PENSIONE DI ANZIANITA'**

I requisiti minimi per il pensionamento di anzianità sono gradualmente aumentati da 58 a 62 anni di età e da 35 a 40 anni di anzianità di iscrizione secondo la seguente progressione.

| <b>Anno di pensionamento</b> | <b>Età minima</b> | <b>Anzianità minima</b> |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>2010 -2011</b>            | <b>58</b>         | <b>35</b>               |
| <b>2012 - 2013</b>           | <b>58</b>         | <b>36</b>               |
| <b>2014 - 2015</b>           | <b>59</b>         | <b>37</b>               |
| <b>2016 - 2017</b>           | <b>60</b>         | <b>38</b>               |
| <b>2018 -2019</b>            | <b>61</b>         | <b>39</b>               |
| <b>2020</b>                  | <b>62</b>         | <b>40</b>               |

La corresponsione della pensione di anzianità, a differenza di quelle di vecchiaia, è subordinata alla cancellazione dall'albo degli avvocati e da quello speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

La pensione di anzianità spetta su domanda dell'interessato con le decorrenze previste dalla legge.



PENSIONE  
MINIMA

Per le pensioni di vecchiaia e di anzianità, l'istituto della **pensione minima** è stato sostituito da un meccanismo di **integrazione al trattamento minimo**, applicabile a condizione che i redditi complessivi dell'iscritto e del coniuge non siano superiori al triplo della pensione minima dell'anno.

Per le altre pensioni (invalidità, indirette, ecc.), dove è più elevato il grado di solidarietà, continua a valere l'istituto della pensione minima.

PENSIONE  
DI INABILITA'

La **pensione di inabilità** spetta agli iscritti la cui capacità all'esercizio della professione sia esclusa in modo permanente e totale a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione.

**Condizioni:**

- iscrizione continuativa da data anteriore al compimento del 40° anno di età
- almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
- posizione contributiva regolare nei confronti della Cassa
- cancellazione da tutti gli albi forensi.

E' comunque garantito un trattamento minimo ai sensi dell'art. 5 del regolamento.



**PENSIONE  
DI INVALIDITA'**

Spetta agli iscritti la cui capacità all'esercizio della professione sia **ridotta in modo continuativo**, per malattia o infortunio, **a meno di 1/3**.

**CONDIZIONI:**

- iscrizione continuativa da data anteriore al compimento del 40 anno di età;
- almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
- posizione contributiva regolare nei confronti della Cassa.

L'importo della pensione di invalidità è pari al 70% di quello spettante per la pensione di inabilità ed è determinato con le stesse modalità della pensione di vecchiaia. Il riconoscimento della pensione di invalidità non comporta la cancellazione dall'albo. Ogni 3 anni la Cassa accerta la persistenza dell'invalidità e tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione.

Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione può chiedere la commutazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia o di anzianità ove abbia maturato i requisiti previsti per tali trattamenti pensionistici.

Può chiedere anche la concessione della pensione di inabilità in sostituzione di quella di invalidità qualora intervenga un aggravamento delle condizioni di salute tale da comportare una incapacità totale e permanente all'esercizio della professione.

E' comunque garantito un trattamento minimo ai sensi dell'art. 5 del regolamento.





**PENSIONE  
INDIRETTA**

Spetta ai superstiti di avvocati iscritti continuativamente alla Cassa da data anteriore del compimento del 40 anno di età, non pensionati, che abbiano maturato **almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.**

La pensione indiretta non può essere chiesta dai superstiti nel caso in cui il professionista risultasse cancellato dalla Cassa da oltre 3 anni.

Il calcolo della pensione indiretta è effettuato come per la pensione di inabilità (aumento dell'anzianità effettiva).

La misura dell'importo di pensione è stabilita come di seguito specificato:

- 60% al solo coniuge;
- 80% al coniuge con un figlio minore o equiparato;
- 100% al coniuge con due o più figli minori o equiparati.

In mancanza del coniuge o alla morte dello stesso, la pensione indiretta in favore dei figli minori (o equiparati) è liquidata nelle seguenti misure:

- 60% ad un figlio;
- 80% a due figli;
- 100% a tre o più figli.

E' comunque garantito un trattamento minimo ai sensi dell'art. 5 del regolamento.



**PENSIONE DI  
REVERSIBILITA'**

Spetta ai superstiti di avvocati già titolari di un qualsiasi trattamento pensionistico (vecchiaia, anzianità, contributiva, invalidità, inabilità).

La misura dell'importo di pensione è stabilita come di seguito specificato:

- 60% al solo coniuge;
- 80% al coniuge con un figlio minore o equiparato;
- 100% al coniuge con due o più figli minori o equiparati.

In mancanza del coniuge o alla morte dello stesso, la pensione indiretta in favore dei figli minori (o equiparati) è liquidata nelle seguenti misure:

- 60% ad un figlio;
- 80% a due figli;
- 100% a tre o più figli.

E' comunque garantito un trattamento minimo ai sensi dell'art. 5 del regolamento.



LA QUOTA  
MODULARE  
DELLA PENSIONE

Costituisce una quota di pensione aggiuntiva al trattamento di base determinata secondo principi di tipo contributivo.

Consente di mantenere o migliorare i livelli di adeguatezza delle prestazioni offerte dal sistema.

Permette a ciascun individuo di stabilire la quota di reddito da destinare a risparmio previdenziale.

I contributi soggettivi modulari volontari seguono il medesimo regime fiscale di **totale deducibilità** riservato alla contribuzione obbligatoria di base.



## RISCATTO

Istituto utile al fine di **aumentare** figurativamente **l'anzianità contributiva** con conseguente possibilità di anticipazione del pensionamento e **calcolo della pensione su un maggior numero di anni**.

Possono avvalersi del riscatto gli avvocati iscritti alla Cassa, nonché gli avvocati cancellati ma aventi diritto a pensione di vecchiaia, i titolari di pensione di inabilità e i superstiti ( questi ultimi al fine di maturare il decennio di anzianità di iscrizione alla Cassa del *de cuius* necessario per conseguire la pensione indiretta ).

## PERIODI RISCATTABILI

Sono riscattabili:

- Corso legale di laurea;**
- Servizio militare obbligatorio e civile sostitutivo per un massimo di due anni;**
- Periodo di praticantato con o senza abilitazione per un massimo di tre anni.**

## COSTO

L'onere dovuto ai fini del riscatto è pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato, calcolata con i criteri e coefficienti indicati dalla legge n. 45/90 e dal nuovo Regolamento per il riscatto.

L'importo dovuto per **il riscatto può essere rateizzato fino ad un massimo di dieci anni** in luogo dei cinque anni precedentemente previsti.

Gli interessi dovuti per la rateizzazione saranno calcolati nella misura fissa del 2,75% annuo.

Gli anni per i quali è stato esercitato il riscatto sono considerati come periodo figurativo di effettiva iscrizione e contribuzione ai fini pensionistici.

La rateizzazione a dieci anni è applicabile, a richiesta dell'interessato, anche alle domande di riscatto già presentate alla data dell'11 aprile 2015 (data di pubblicazione nella G.U. del nuovo Regolamento per il riscatto) e per le quali non sia ancora scaduto il termine per il pagamento della prima rata.



## RICONGIUNZIONE

Utile per unificare presso una sola gestione previdenziale i contributi versati in diverse gestioni previdenziali **obbligatorie** (almeno un anno), per periodi non coincidenti tra loro.

Può essere richiesta “in entrata” alla gestione presso la quale il soggetto risulta iscritto al momento della domanda o “in uscita” alla gestione diversa da quella di attuale appartenenza.

L'onere della ricongiunzione è pari alla riserva matematica necessaria alla copertura assicurativa e il richiedente dovrà corrispondere l'importo che sarà determinato, **detratto l'importo dei contributi trasferiti dalle altre gestioni.**

## COSTO

Il pagamento dell'onere può avvenire in un'unica soluzione o in via rateale con un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità ricongiunte, maggiorate degli interessi.



**TOTALIZZAZIONE**

La totalizzazione consente di cumulare periodi assicurativi non coincidenti tra loro maturati presso gestioni previdenziali diverse (almeno 1 anno) al fine di ottenere **un unico trattamento pensionistico**. Totalizzando i periodi assicurativi possono essere conseguite sia la **pensione di vecchiaia** che quella di **anzianità** sia quella di **inabilità** sia infine la pensione di **reversibilità o indiretta** in favore dei superstiti.

Può essere richiesta dopo il compimento del 65 anno di età purché siano stati maturati almeno 20 anni di anzianità contributiva complessiva ovvero 40 anni di anzianità a prescindere dall'età.

**COSTO**

La totalizzazione non comporta alcun onere per l'iscritto in quanto tutti i contributi versati restano presso i rispettivi enti previdenziali e ogni gestione liquiderà la quota di pensione di propria competenza.

**ENTE  
EROGATORE**

La pensione totalizzata viene materialmente pagata dall'Inps in base a convenzioni, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. N. 42/2006.



INDENNIZZI PER  
STATO DI BISOGNO  
CALAMITA' NATURALI  
INFORTUNIO  
MALATTIA  
CONTRIBUTI PER  
ULTRAOTTANTENNI  
E PER  
SPESE FUNERARIE  
POLIZZA SANITARIA

La Cassa eroga contributi economici “una tantum” a chi versa in **stato di bisogno** ed indennizzi a chi ha subito un danno che incide sull’attività professionale **nei casi di catastrofe o calamità naturali** ed a chi, a causa **di infortunio o malattia**, non ha potuto esercitare in maniera assoluta l’attività professionale per almeno tre e fino ad un massimo di dodici mesi. Sono previsti anche, a domanda, contributi **ai pensionati ultraottantenni** con redditi inferiori a determinati limiti e **contributi per spese funerarie**.

La Cassa assicura una tutela sanitaria per gravi eventi morbosi attraverso la polizza sanitaria di cui si riferisce nel capitolo relativo alle convenzioni.

LA RIFORMA  
DEL SISTEMA  
ASSISTENZIALE  
FORENSE

I trattamenti assistenziali sono stati rivisitati da parte del Comitato dei Delegati che ha elaborato la riforma complessiva della materia finalizzata al miglioramento e all’ampliamento delle iniziative a sostegno dell’avvocatura, nell’ottica di un moderno sistema di welfare. Il nuovo regolamento, adottato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 24 luglio 2015 e approvato con provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 settembre 2015, entrerà in vigore dal 1 gennaio 2016.

L' INDENNITA'  
DI MATERNITA'

Alle professioniste che divengono mamme, la Cassa corrisponde un'**indennità di maternità**, pari all'80% dei 5/12 del reddito professionale Irpef prodotto nel 2 anno anteriore al parto, con un minimo e un massimo fissati per legge.

L'indennità di maternità spetta anche nel caso di *adozione* o *affidamento preadottivo* e nel caso di *aborto spontaneo* o *terapeutico*.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, a decorrere dal compimento del sesto mese di gravidanza (26esima settimana di gestazione) fino al termine perentorio di 180 giorni dal parto.



Dipinto ad olio raffigurante  
Madonna con Bambino  
e S. Giovanni - F. Giordano - sec.XVII-  
XVIII (Proprietà Cassa Forense)





### LE CONVENZIONI

Al fine di agevolare l'attività professionale, Cassa Forense offre ai propri iscritti una serie di opportunità garantite da polizze o convenzioni.

Attualmente sono state stipulate:

- la polizza sanitaria;
- la polizza RC professionale

e sono state sottoscritte convenzioni:

bancarie, per consultazione banche dati, fatturazione elettronica, software di gestione studio, software antivirus, corrispondenza on-line e multicanalità, autonoleggio, acquisto autoveicoli e motoveicoli, trasporto ferroviario, alberghiere, editoria giuridica e master universitari di secondo livello.

**Le condizioni riservate agli iscritti relative a tutte le polizze e convenzioni in essere sono riportate nell'area dedicata sul sito internet della Cassa.**

### POLIZZA SANITARIA

Per quanto riguarda la copertura assicurativa sanitaria si segnala che è stata sottoscritta, con Unisalute S.p.A. a seguito di gara europea, la nuova polizza per “grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi”, valida per il triennio 1.4.2014 – 31.3.2017, con onere economico a carico dell'Ente e, quindi, in forma gratuita ed automatica per tutti gli iscritti alla Cassa, con possibilità di estensione della medesima garanzia al nucleo familiare mediante versamento di un premio annuo pari ad euro 140,00. Tale polizza prevede che la garanzia operi, in forma diretta o indiretta, in conseguenza di grande intervento chirurgico, grave evento morboso o per malattia oncologica.

E' stata, inoltre, sottoscritta con Unisalute S.p.A. una convenzione per la polizza sanitaria integrativa, con onere a carico dell'iscritto e possibilità di estensione al nucleo familiare, la cui garanzia opera per tutte le forme di ricovero, con o senza intervento chirurgico, parto, alta diagnostica, visite specialistiche ed accertamenti diagnostici, long term care, check-up.



## IL SITO WEB

Tutte le notizie e le informazioni relative alla Cassa sono accessibili attraverso il sito internet:

[www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it)

Il sito offre informazioni di carattere generale relative alla struttura dell'Ente, all'attività dello stesso, alla normativa che ne disciplina il funzionamento, alla modulistica, alle informazioni sulle convenzioni stipulate da Cassa per i propri iscritti ecc.

Esso si completa con una parte interattiva cui ogni iscritto può accedere mediante un **codice PIN riservato** attraverso il quale può esaminare il proprio estratto conto contributivo, effettuare ipotesi di calcolo della pensione e del riscatto e soprattutto compilare ed inviare la *comunicazione reddituale annuale - modello 5*.

## INFORMATION CENTER

Da alcuni anni presso Cassa Forense è in funzione un servizio di informazioni previdenziali – **Information Center** cui è possibile accedere:

*telefonicamente (06362111) dalle ore 9 alle ore 13 di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì;*

*a mezzo posta elettronica, 24 ore su 24 ([informazioni@cassaforense.it](mailto:informazioni@cassaforense.it));*

*a mezzo colloquio in sede, con un funzionario Cassa (**Front office**), previo appuntamento da fissarsi tramite il sito internet [www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it)*



INFORMAZIONE  
E  
NEWS

Il CdA di Cassa Forense, recentemente, ha approvato un nuovo piano di comunicazione sia interna che esterna.

Per la comunicazione interna l'Ente intende implementare il flusso di informazioni al mondo dell'avvocatura, in base a soluzioni legate al potenziamento del sito internet, all'apertura di un profilo Facebook e Twitter e, in una fase successiva, LinkedIn e Google plus nonché al potenziamento delle riviste della Cassa.

Per la comunicazione esterna la Cassa intrattiene i rapporti con la stampa, specialistica e non, nonché i rapporti con le istituzioni e con il mondo politico. E' inoltre disponibile sul sito internet la **rassegna stampa** che, mediante il costante monitoraggio delle agenzie di stampa, dei quotidiani on line, dei siti internet istituzionali, riporta le notizie di interesse generale e le novità in materia previdenziale.

RIVISTE

Attualmente la Cassa cura la redazione di:

«**CF News**» rivista telematica a cadenza mensile pubblicata sul sito e trasmessa via e-mail agli iscritti;

«**La Previdenza Forense**» periodico cartaceo quadrimestrale a carattere tecnico professionale, che viene inviato a tutti gli iscritti.



## DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

### SITO WEB

#### **Quando e come riceverò i codici personali, Pin e meccanografico, per accedere alla mia posizione personale?**

La Cassa, ricevuta comunicazione dall'Ordine della tua iscrizione all'Albo, ovvero in caso di domanda di iscrizione volontaria del praticante, invierà sia il Codice Pin che il Codice Meccanografico con i quali potrai accedere all'apposita sezione collegandoti al sito della Cassa, [www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it) seguendo le indicazioni ivi riportate.

#### **Posso fare autonomamente ipotesi di calcolo di pensione e del riscatto?**

Sì, una volta iscritto alla Cassa, collegandoti al sito della Cassa [www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it). Con i tuoi codici personali (Pin e meccanografico) nell'area personale potrai accedere ai servizi on line dove trovi le funzioni per elaborare ipotesi di riscatto e calcolo della pensione.

#### **Quando e come devo inviare il primo modello 5?**

L'invio deve essere effettuato già dall'anno successivo a quello di iscrizione all'albo (anche nel caso in cui tu non abbia ancora ricevuto la comunicazione di avvenuta iscrizione); tale obbligo è previsto anche nel caso di iscrizione volontaria alla Cassa come praticante.

Per l'invio, dovrai procedere alla compilazione telematica tramite l'accesso alla tua posizione personale nel sito della Cassa, mediante i tuoi codici (Pin e meccanografico) entro il 30 settembre di ciascun anno.

### ISCRIZIONI

#### **Mi sono appena iscritto all'albo. Cosa devo fare per iscrivermi alla Cassa?**

Se sei iscritto all'albo NON devi proporre alcuna domanda alla Cassa. L'iscrizione avviene automaticamente e ti verrà comunicata per posta certificata o lettera raccomandata.

#### **Sono praticante da tre anni e voglio iscrivermi alla Cassa, cosa devo fare? Posso recuperare anche i tre anni precedenti?**

Sì, dovrai presentare domanda a mezzo di apposito modulo disponibile sul sito della Cassa, sezione modulistica e chiedere anche la retrodatazione per gli anni di pratica.

#### **Sono neoiscritto all'albo: quando posso scaricare i M.Av dal sito Cassa?**

Dovrai attendere la comunicazione formale della delibera di iscrizione che riceverai con posta certificata o raccomandata, con l'indicazione dei contributi dovuti e le rispettive scadenze. A regime, ogni anno, a partire dal mese di febbraio, potrai generare e stampare i bollettini M.Av mediante accesso riservato alla tua posizione personale.



## DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

### ISCRIZIONI

#### **Sono diventato avvocato, quando posso chiedere la retrodatazione per gli anni della pratica?**

La domanda deve essere presentata entro il termine (perentorio) di sei mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione.

#### **Quali vantaggi offre la retrodatazione?**

Agli effetti sia previdenziali che assistenziali è sempre conveniente al fine di aumentare gli anni di anzianità di iscrizione.

Sotto il profilo previdenziale va evidenziato che la pensione di vecchiaia matura (dal 2021) al compimento di 70 anni di età e 35 anni di iscrizione. È possibile anticipare tale pensione compiuti almeno i 65 anni di età, senza alcuna decurtazione, a condizione che si siano maturati 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

La stessa anzianità contributiva dei 40 anni consente anche di fruire della pensione di anzianità a 62 anni di età (dal 2020) previa cancellazione dagli albi.

La retrodatazione concorre anche a realizzare il requisito minimo previsto per poter accedere alle pensioni di invalidità e inabilità (5 anni di iscrizione e contribuzione) o indiretta (10 anni di iscrizione e contribuzione).

### CANCELLAZIONI

#### **Sono iscritto all'albo ordinario e all'albo dei cassazionisti e voglio cancellarmi dalla Cassa, cosa devo fare?**

Ti devi cancellare da entrambi gli albi e la Cassa provvederà alla cancellazione d'ufficio. Non sarai più tenuto al pagamento dei contributi dall'anno solare successivo a quello dell'ultima cancellazione.

#### **Mi voglio cancellare dall'albo e dalla Cassa, posso chiedere la restituzione della contribuzione già versata?**

No. Fanno eccezione e quindi sono rimborsabili a richiesta, i soli contributi soggetti per anni antecedenti al 2009, se dichiarati definitivamente inefficaci dalla Cassa.

#### **In caso di cancellazione, prima del raggiungimento dell'età pensionabile, i contributi versati come possono essere utilizzati?**

I contributi, versati per almeno 5 anni, al raggiungimento dell'età pensionabile, danno diritto alla pensione contributiva. In alternativa, con almeno un anno di anzianità, detti contributi potranno essere utilizzati ai fini della ricongiunzione «in uscita» o della totalizzazione per ottenere, all'età pensionabile, un unico trattamento di pensione.

#### **La sospensione temporanea volontaria dall'albo determina anche la sospensione dell'iscrizione alla Cassa? In caso affermativo debbo pagare i contributi?**

La sospensione volontaria dall'albo determina la cancellazione dalla Cassa con la stessa decorrenza della sospensione dall'albo. I contributi restano dovuti per l'anno della cancellazione dalla Cassa e non saranno più dovuti dall'anno successivo a quello della sospensione, sempre che quest'ultima permanga per tutto l'anno solare.



**CONTRIBUTI**

**Quando devo pagare i minimi contributivi?**

A febbraio di ogni anno devi generare e stampare i M.Av dalla tua posizione personale del sito. Pagherai in quattro rate secondo le scadenze indicate, oppure in un'unica soluzione. Dovrai comunque aver saldato entro il 30 settembre dell'anno di competenza.

**Sono neo iscritto alla Cassa, debbo pagare per intero il contributo di maternità?**

Sì, tutti gli iscritti, anche pensionati, devono pagare il contributo di maternità il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione nella misura necessaria a garantire l'equilibrio fra prestazioni effettivamente erogate (indennità liquidate) e contributi incassati.

**Sono neo iscritto alla Cassa, devo pagare il contributo integrativo?**

Sì. Per i primi 5 anni di iscrizione non pagherai il minimo integrativo ma unicamente l'importo del 4% sull'effettivo volume d'affari dichiarato ai fini IVA. Nei successivi 4 anni, qualora l'iscrizione alla Cassa abbia decorrenza anteriore al 35° anno di età, dovrai pagare obbligatoriamente il contributo integrativo nella misura della metà del minimo. E' comunque dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell'effettivo volume d'affari IVA dichiarato.

**Sono iscritto alla Cassa da meno di nove anni, ho ricevuto una lettera in cui si afferma che ho un credito per l'anno 2014, perché e cosa devo fare?**

Il credito riguarda i contributi minimi del 2014 che risultano ridotti a seguito dell'applicazione degli artt. 7 e 9 del regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9 della L. n. 247/2012. Tale credito sarà considerato in occasione della compilazione e dell'invio del modello 5/2015 (riferito al 2014 quale anno di produzione). Il sistema calcolerà in automatico l'esatto ammontare dei contributi dovuti, sulla base del tuo *status* e dei dati reddituali dichiarati, tenendo conto del credito di cui hai avuto comunicazione.

Se dovesse risultare un residuo a credito, questo sarà compensato con i contributi minimi dell'anno 2016 (in caso ti dovessi cancellare dalla Cassa nell'anno 2015, potrai richiedere il rimborso diretto).



**CONTRIBUTI**

**Mi trovo nei primi sette anni di iscrizione alla Cassa e ho un reddito professionale inferiore a 10.300 euro per l'anno 2014, cosa dovrò/potrò fare in sede di compilazione del modello 5/2015 (comunicazione del reddito prodotto nell'anno 2014)?**

Potrai scegliere se pagare il restante 50% del contributo minimo soggettivo dovuto al fine del riconoscimento dell'intera annualità previdenziale. In caso contrario ti saranno riconosciuti a fronte del versamento ridotto solo sei mesi di anzianità previdenziale.

Tale facoltà, esercitabile in occasione della compilazione del modello 5 riferito all'anno di produzione del reddito (2014, modello 5/2015), può, in ogni caso essere manifestata entro l'ottavo anno a decorrere dall'iscrizione mediante pagamento della restante metà del contributo, maggiorato degli interessi al tasso del 2,75% annuo.

**Ho pagato in ritardo i bollettini relativi ai contributi in autoliquidazione (luglio-dicembre), cosa devo fare?**

Prima che sia la Cassa a rilevare l'irregolarità, puoi chiedere la regolarizzazione spontanea mediante l'invio del modulo scaricabile dal sito della Cassa al fine di ottenere la riduzione alla metà della sanzione prevista.

**Quando posso chiedere l'esonero dal pagamento dei contributi minimi?**

Entro il 30 settembre di ogni anno. L'istanza, per ottenere l'esonero nei casi previsti dal comma 7, dell'art. 21 della Legge n. 247/2012 (malattia, assistenza a prossimi congiunti, malati non autosufficienti, colleghe in maternità o nei primi 2 anni di vita del bambino) è disponibile nella tua posizione personale del sito, a decorrere dal mese di febbraio.

L'esonero è previsto per una sola volta (tranne i casi di maternità in cui l'esonero può essere chiesto per un massimo di 3 eventi) e limitatamente ad un anno solare, con il riconoscimento dell'intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali e assistenziali.



**CONTRIBUTI**

**In caso di esonero, non devo pagare proprio nulla?**

L'esonero riguarda solamente i contributi minimi.

Sono comunque dovuti in autoliquidazione, con il mod. 5 dell'anno successivo, i contributi soggettivo ed integrativo in misura percentuale in relazione all'effettivo reddito prodotto e al volume d'affari effettivamente dichiarato ai fini IVA nonché il contributo di maternità.

**Sono pensionato attivo e non riesco a scaricare il M.Av per pagare il contributo di maternità**

Non riesci a scaricare il M.Av perché hai autorizzato il pagamento del contributo di maternità a mezzo trattenuta diretta dalla pensione. Solo una eventuale revoca dell'autorizzazione consente, dall'anno successivo, il pagamento diretto e quindi la produzione del bollettino M.Av.

**Sono pensionato di vecchiaia e continuo ad esercitare la professione, quali contributi devo pagare alla Cassa?**

Non devi pagare i contributi minimi soggettivo ed integrativo dall'anno successivo alla decorrenza della pensione. Devi pagare il contributo di maternità a mezzo M.Av. o autorizzarne il prelievo direttamente dalla pensione. Devi pagare il contributo soggettivo e integrativo così come automaticamente risultanti dalla compilazione del modello 5.

**PRESTAZIONI  
PREVIDENZIALI**

**Ho raggiunto i requisiti contributivi e di età per ottenere la pensione di vecchiaia, cosa devo fare?**

Devi presentare la domanda inviando l'apposito modulo che puoi scaricare dal sito della Cassa (sezione modulistica), che ti risponderà all'esito dell'istruttoria. In caso di accoglimento della domanda potrai mantenere l'iscrizione all'albo e alla Cassa come pensionato attivo.

**Posso anticipare la data del pensionamento di vecchiaia?**

La pensione di vecchiaia matura (dal 2021) al compimento dei 70 anni di età con almeno 35 anni di iscrizione. Hai, comunque, possibilità di anticipare tale pensione almeno a 65 anni di età, senza alcuna riduzione, a condizione che tu abbia maturato una anzianità contributiva di almeno 40 anni. In mancanza di tale anzianità ma con almeno 35 anni di contribuzione (dal 2021) l'importo della pensione verrà ridotto dello 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto ai requisiti minimi di età e anzianità previsti. La riduzione è permanente.





**PRESTAZIONI  
PREVIDENZIALI**

**Ho raggiunto i requisiti contributivi e di età per ottenere la pensione di anzianità, cosa devo fare?**

Devi presentare la domanda inviando l'apposito modulo che puoi scaricare dal sito della Cassa (sezione modulistica) che ti risponderà all'esito dell'istruttoria.

La pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione da tutti gli albi professionali (albo ordinario e dei cassazionisti).

La decorrenza della pensione, determinata a seconda del trimestre di presentazione della domanda, è fissata al primo giorno del mese del semestre successivo (es. domanda presentata nel 1° trimestre gennaio/marzo 2015, decorrenza 1° ottobre 2015 con cancellazione albi 30 settembre 2015).

**Posso effettuare versamenti volontari per aumentare l'importo di pensione?**

Sì, versando il contributo soggettivo modulare volontario.

L'opzione dovrà essere operata in sede di compilazione del modello 5 annuale, scegliendo la misura del contributo tra l'1% ed il 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef. Detta opzione deve essere espressa ogni anno, senza vincolo per gli anni successivi e con possibilità di variare l'aliquota.

Il mancato pagamento non comporta alcuna conseguenza.



### PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

#### **In attesa di ricevere la comunicazione formale di iscrizione alla Cassa, posso chiedere l'indennità di maternità?**

Sì, la puoi chiedere. La domanda dovrà essere inviata a pena di decadenza entro 180 giorni dal parto anche se non hai ancora ricevuto la comunicazione di iscrizione.

#### **Quando posso chiedere il riscatto degli anni di praticantato, del corso di laurea e dell'eventuale servizio di leva?**

Sempre, fino al momento del pensionamento. Gli anni riscattati sono computati ai fini del calcolo della pensione e ai fini dell'anzianità contributiva. L'onere del riscatto è pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato. L'importo dovuto può essere rateizzato fino ad un massimo di dieci anni con interessi nella misura fissa del 2,75% annuo.

### RISCATTO, RICONGIUNZIONE, TOTALIZZAZIONE

#### **Quale è la differenza tra retrodatazione e riscatto?**

La retrodatazione consente di recuperare come effettiva anzianità contributiva gli anni di praticantato per i quali non sussiste obbligo di iscrizione (per un massimo di 5 anni).

Il riscatto consente di recuperare in modo figurativo, oltre al periodo di praticantato (massimo tre anni), anni per i quali non vi è stato esercizio della professione (es. corso di laurea e servizio militare).

Tanto gli anni di retrodatazione quanto gli anni di riscatto comportano un aumento di anzianità di iscrizione e di contribuzione pari al numero di anni richiesti.

La retrodatazione (a differenza del riscatto) può essere richiesta solo al momento della prima iscrizione alla Cassa.



Il Presidente  
e il  
Consiglio di  
Amministrazione

**Luciano Nunzio** Presidente  
**Geraci Santi** Gioacchino  
**Militi** Valter  
**De Cesaris** Igino  
**La Russa** Vincenzo  
**Pignatiello** Giulio  
**Smania** Franco  
**Taormina** Lucia  
**Troianiello** Immacolata  
**Uzzau** Roberto  
**Zaffina** Nicolino

Vice Presidente Vicario  
Vice Presidente

Il Comitato  
dei Delegati

**Abela** Gaetano  
**Acampora** Claudio  
**Acone** Pasquale  
**Annunziata** Maria  
**Azzarà** Francesco  
Guglielmo  
**Bacci** Manuela  
**Barilli** Cecilia  
**Binni** Carlo Maria  
**Bonafede** Gabriele  
**Bonomi** Luigi  
**Bromuri** Michele  
**Caldiero** Vito  
**Cancellario** Camillo  
**Carpino** Massimo  
**Casonato** Diego  
**Cecchin** Pietro Paolo  
**Cerri** Giovanni  
**Cocco Ortu** Alberto  
**Costanzo** Andrea  
**D'Alesio** Divinangelo  
**De Benedictis** Lucio  
Stenio  
**De Gennaro** Davide  
Giuseppe  
**Di Battista** Alessandro  
**Di Francesco** Roberto

**Dossi** Monica  
**Facchetti** Eleonora  
**Fantini** Giovanna  
**Ferrari** Gianrodolfo  
**Giacchetti** Carlo  
**Graziani** Alessandro  
**Grillo** Michelina  
**Grimaldi** Ida  
**Grotti** Massimo  
**Imperio** Clelia  
**La Rosa Monaco** Giuseppe  
**Maione** Agostino  
**Maione** Francesco  
**Mazzola** Marcello Adriano  
**Minervini** Vittorio  
**Monarca** Gian Galeazzo  
**Nardelli** Nicola  
**Nesta** Paolo  
**Nevi** Giulio  
**Nobile** Calogero  
**Nocilla** Vincenzo  
**Notari** Francesco  
**Ottobrini** Luigi  
**Pappa Monteforte**  
Eugenio

**Parigi** Andrea  
**Pesci** Andrea  
**Renzetti** Giancarlo  
**Rodari** Maria Grazia  
**Rondena** Sergio  
**Rossomando** Matteo  
**Sala** Vittorio  
**Sammaria** Ciriaco  
**Santoro** Mario  
**Scagliotti** Gian Luca  
**Schiavoni** Giovanni  
**Scialfa** Giuseppe  
**Seganti** Annamaria  
**Sonzini** Mauro  
**Spada** Giuseppe  
**Spano** Salvatore  
**Tafari** Antonio  
**Ugolini** Saverio  
**Valentini** Colomba  
**Vannini** Nicoletta  
**Visocchi** Filippo  
**Zambon** Benedetto  
**Zucchi** Paolo

Il Collegio  
dei Sindaci

**Bianchi** Nicola Presidente  
**Bernardini** Paolo  
**Carducci** Roberto  
**Ferranti** Roberto  
**Morlino** Aldo



*Cappella Gentilizia della Villa Carmignani a Collesalvetti - Livorno (proprietà Cassa Forense)*

**Centralino: 06362051**

**Sito internet: [www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it)**

**indirizzo P.E.C.: [istituzionale@cert.cassaforense.it](mailto:istituzionale@cert.cassaforense.it)**

**Sede legale: Via Ennio Quirino Visconti, 8, 00193 - Roma**

**Sede operativa: Via G. G. Belli, 5, 00193 - Roma**